



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 9 DEL 11-02-2020

Reg. generale n. 77 del 11-02-2020

Oggetto: ACQUISTO TELEFONO MOBILE PER ESIGENZE OPERATIVE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che è necessario procedere alla sostituzione del telefono mobile in dotazione al Comando Polizia Locale che abbia caratteristiche tecniche che garantiscano accesso costante ad internet in modo da poter effettuare in tempo reale visure targhe, rilevamenti fotografici per accertamenti amministrativi e tecnici di rilevanza penalistica, inoltro di mail e fotogrammi per la documentazione dell'attività amministrativa di competenza settoriale, ed utilizzabile come strumento gestionale ed operativo;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016:

- art. 36, c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza*

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018, legge finanziaria 2019). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018 (legge finanziaria 2019);

CONSIDERATO che i tempi di acquisizione del bene in oggetto risultano più rapidi tramite la modalità di acquisto “tradizionale” non elettronica ed inoltre la procedura è di fatto semplificata;

DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare un'indagine di mercato ed una comparazione del rapporto qualità prezzo tenuto conto delle caratteristiche;

DATO ATTO che si ritiene congruo e conveniente il prezzo preventivato dalla ditta Foto Studio Immagini di Guardati Giorgio, con sede legale in via Sant'Ubaldo n. 22, cod. fisc. XXXXXXXXXXXXXXXX, per fornitura di telefono mobile modello Hawei P Smart Z, al costo ivato di € 249,00;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di affidare direttamente la fornitura ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016 alla suddetta ditta;

ACQUISITA agli atti del procedimento la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui si autocertifica che non sussistono motivi ostativi di esclusione della possibilità di contrattazione con la Pubblica Amministrazione previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che si è provveduto a consultare il Casellario ANAC secondo le nuove Linee Guida n. 4 ANAC licenziate dall'Autorità Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, con riscontro negativo in riferimento alle annotazioni sulla ditta offerente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG ZE32BFCD4B);

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 06/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, tramite affidamento diretto, alla ditta Foto Studio Immagini di Guardati Giorgio, con sede legale in via Sant'Ubaldo n. 22, cod. fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxx, la fornitura del telefono mobile Huawei P Smart Z al costo ivato di € 249,00 IVA inclusa;
3. di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 249,00 al capitolo 130112-art.1 *"Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature tecniche settore polizia locale"* del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
4. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
5. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata *"Amministrazione Trasparente"*;
6. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 11-02-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 18-03-2020

Treia, 03-03-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 03-03-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
